



Comune di Siderno

(Provincia di Reggio Calabria)

SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO ASSISTENZA LEGALE [art. 2229 c.c.]

L'anno duemilaquindici, il giorno del mese di, nella Casa comunale,

T R A

il Comune di Siderno (RC) (di seguito: Comune), in persona del _____, Responsabile del Settore 1 "Affari Generali e del Personale", domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Siderno (RC), Piazza Vittorio Veneto

E

l'Avvocato _____, nato a _____ il ___/___/_____ residente in _____ (di seguito: Legale),

PREMESSO:

- che, con DGC n. 53 del 30.09.2015, la Giunta Comunale ha dettato gli indirizzi al competente responsabile **per il conferimento, mediante procedura selettiva, per soli titoli, ad un Collegio di Difesa, composto da un Avvocato Coordinatore e da 2 (due) Avvocati componenti, dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Siderno** in tutte le controversie giudiziali dell'Ente, ivi comprese quelle di natura tributaria, ad accezione di eventuali specifiche controversie che, per il grado di giudizio (giurisdizioni superiori), ovvero per la complessità e/o importanza delle stesse, venga eventualmente conferito, con specifico mandato e previa apposita deliberazione della Giunta Comunale, ad altri legali all'uopo individuati;
- che, con propria determinazione reg. gen. n. *** del ***, in esecuzione degli indirizzi dettati dalla Giunta Comunale, il Responsabile del Settore 1, ha avviato il procedimento **per il conferimento, mediante procedura selettiva, per soli titoli, ad un Collegio di Difesa, composto da un Avvocato Coordinatore e da 2 (due) Avvocati componenti, dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Siderno** in tutte le controversie giudiziali dell'Ente, ivi comprese quelle di natura tributaria;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula l'affidamento di incarico professionale per la rappresentanza ed il patrocinio giudiziale in tutte le controversie pendenti del Comune di Siderno secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1 - OGGETTO

1. L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa in giudizio e gli avvocati, che saranno incaricati, congiuntamente e disgiuntamente, previa sottoscrizione di apposita convenzione, si obbligano ad assumere la difesa dell'Ente in tutte le liti future, attive e passive, del Comune di Siderno, nelle materie civili, penali, amministrative, tributarie, ecc., da proporsi a cura del Comune o proposte da terzi contro l'Ente, in tutte le sedi giurisdizionali competenti e di fronte agli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado (giudice di pace, tribunale, corte di appello, tribunale amministrativo regionale, Consiglio di Stato, Corte di cassazione, ecc.), previo rituale incarico conferito dalla Giunta Comunale.

2. In particolare, l'incarico dell'Avvocato Coordinatore del Collegio di Difesa, ha per oggetto:

- a) la facoltà di assegnare le cause agli altri due componenti del Collegio, riservandosi, ove necessario per mancanza della relativa abilitazione in capo agli altri componenti, le cause davanti alle Magistrature Superiori;
- b) il compito di fissare, anche verbalmente, apposite riunioni per fare il punto sulle pratiche assegnate, ai fini di un necessario confronto con gli stessi legali e con gli organi politici ed amministrativi dell'Ente;
- c) il compito, ove necessario insieme con l'avvocato patrocinante la causa, di relazionare, su richiesta dell'Ente, agli organi sopradetti.

3. L'incarico comprende, altresì, le controversie già pendenti di fronte alle stesse autorità giurisdizionali di cui al primo comma del presente articolo, già conferite con apposto incarico ad altri avvocati, in virtù di precedenti convenzioni in essere e/o con singoli incarichi e mandati *ad litem*, che, per qualunque motivo (rinuncia, decesso, revoca, ecc.), non possano portare a termine il giudizio; in tali casi gli avvocati individuati all'esito del presente avviso, per tutto il periodo di vigenza della convenzione, cureranno le procedure connesse alla trattazione delle singole controversie, senza che, per l'assunzione di tali incarichi e per le controversie comunque pendenti, derivi alcun costo aggiuntivo oltre quello fissato nella sottoscrivendo convenzione, in quanto gli oneri si intendono nella stessa ricomprese. I fascicoli relativi a tali cause sono presi in custodia dall'Avvocato Coordinatore del Collegio di Difesa, il quale provvede alla loro assegnazione, a suo insindacabile giudizio, ai componenti del Collegio in modo da non determinare ritardi o interruzioni che potrebbero causare danni all'Ente.

4. Restano escluse dalla convenzione di cui al primo comma gli eventuali incarichi singoli, in precedenza conferiti agli avvocati individuati all'esito del presente avviso, per i quali, in ogni caso, gli onorari e i diritti di procuratore, spettanti per le relative procedure, saranno compensati in misura pari ai minimi tabellari previsti per la tariffa professionale, ove in precedenza non fossero state convenute o accordate condizioni maggiormente favorevoli per l'Ente.

5. Fanno parte dell'incarico e non danno, comunque, diritto al pagamento di competenze ulteriori, ad eccezione delle eventuali spese vive sostenute e documentate, purché previamente autorizzate dall'Ente, l'esame, lo studio, l'istruttoria, le consultazioni e i pareri, orali e scritti, forniti all'Ente, in riferimento alle pratiche legali del Comune, ivi comprese le richieste di risarcimento danni, comunque in connessione con vertenze giudiziali in essere o anche solo potenziali, considerati quali attività propedeutiche all'espletamento dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio ovvero finalizzate a prevenire il contenzioso mediante attività stragiudiziale, transazioni, ecc.. In tale contesto, ove richiesto, gli incaricati si obbligano ad effettuare anche attività preliminari ai giudizi, anche prima del formale affidamento del singolo incarico di rappresentanza processuale, quali istanze, diffide, relazioni, memorie, esposti, pareri sulla eventuale convenienza o inopportunità di attivare o resistere ai giudizi, riscontri formali alle istanze di terzi, pareri sulle proposte di transazione, pareri sui provvedimenti conclusivi dei giudizi e sull'opportunità di procedere ulteriormente per la loro riforma ed attività analoghe.

6. L'Ente resta libero di affidare specifiche controversie alla cura di altri avvocati, ovvero di affiancarli ai professionisti individuati all'esito del presente avviso, in relazione al grado di giudizio (giurisdizioni superiori) e/o alla complessità e/o importanza delle stesse cause o per le ipotesi di incompatibilità, assumendone i relativi oneri e senza che i primi possano avanzare alcuna eccezione al riguardo.

Art. 2 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

1. Gli avvocati incaricati all'esito del presente avviso sono tenuti a svolgere l'incarico con la diligenza del *pater familias*.
2. Sono, altresì, tenuti:
 - a) ad assicurare la loro presenza presso gli uffici comunali almeno 03 (tre) giorni a settimana e, in ogni caso, per il tempo necessario a prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell'incarico ricevuto e fornire l'assistenza richiesta;
 - b) a partecipare ad incontri e riunioni con i Responsabili dei Settori del Comune e gli Amministratori per la trattazione delle cause, anche nel corso del loro svolgimento, a richiesta dell'Ente;
 - c) ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico, mediante agenda legale ed allegando relativa documentazione;

- d) a depositare semestralmente una relazione sullo stato dei giudizi pendenti, con l'indicazione del probabile esito degli stessi, ai fini di una valutazione di eventuali spese a carico dell'Ente da prevedersi nel bilancio comunale;
- e) a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali e ad adottare tutte le misure e le iniziative idonee alla rapida conclusione dei giudizi pendenti, possibilmente entro il termine di scadenza della convenzione;
- f) a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- g) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente;
- h) a fornire all'Ufficio competente, a conclusione dei singoli gradi di giudizio, un'immediata comunicazione, unitamente ad apposita relazione, ferma restando la restituzione dei fascicoli di causa.

Art. 3 - DURATA

1. L'incarico ha la durata di anni cinque, con decorrenza dalla data fissata nella convenzione d'incarico.
2. L'amministrazione ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con il professionista per comprovata inadempienza degli obblighi contrattuali o ritardo nel compimento degli atti propri dell'ufficio di difesa o qualora siano ravvisabili responsabilità connesse all'incarico.
3. Il legale incaricato ha facoltà di recedere dall'incarico per giusta causa, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, al fine di evitare pregiudizi per il Comune.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 del presente articolo la determinazione del compenso, nei termini di cui all'art. 4, farà riferimento alla fase in cui versano i singoli giudizi alla data di recesso o della risoluzione.

Art. 4 - COMPENSO

1. Il corrispettivo per la prestazione professionale viene stabilito:
 - a) per l'Avvocato Coordinatore del Collegio di Difesa, in € 16.000,00 (sedecimila/00) annuali, oltre Cpa, rimborso forfettario ed IVA ed esclusa qualsiasi voce accessoria anche se prevista dalle tariffe professionali vigenti nel tempo;
 - b) per ciascuno Avvocato componente del Collegio di Difesa, in € 10.000,00 (diecimila/00) annuali, oltre Cpa, rimborso forfettario ed IVA ed esclusa qualsiasi voce accessoria anche se prevista dalle tariffe professionali vigenti nel tempo.
2. Il corrispettivo per la prestazione professionale viene liquidato a scadenza trimestrale posticipata, previa presentazione di regolare fattura, *pro quota*, da parte di ciascun professionista. Il pagamento della terza e della quarta rata resta subordinato alla presentazione della relazione semestrale di cui all'art. 2.
3. In caso di esito vittorioso di qualsiasi lite attiva o passiva, compresi i procedimenti speciali, monitori ed esecutivi, le somme e competenze di giudizio liquidate dal Giudice in favore dell'Ente, detratte le spese dello stesso, saranno corrisposte ai professionisti, nella misura del 70%, solo dopo il passaggio in giudicato dei provvedimenti di condanna e solo ad avvenuto pagamento da parte del soccombente. A tal fine, l'Ente si impegna a porre in essere tutti gli atti necessari al recupero delle somme dovute. L'Ente si impegna a rimborsare ai professionisti le spese documentabili (bolli, diritti, spese per notifiche, spese di registrazione etc.) che gli stessi dovranno affrontare per lo svolgimento dell'incarico in parola.
4. Le competenze legali che dovessero essere liquidate in favore dell'Ente, nel periodo di vigenza della convenzione, con riferimento alle cause già in precedenza affidate ad altri professionisti, sono attribuite in favore dei professionisti subentranti, in misura proporzionale all'attività prestata nelle stesse vertenze. Tali competenze sono attribuite, comunque, solo nel limite e per la parte eccedente in cui non debbano essere liquidate in favore dei precedenti legali, ai quali era stato affidato il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio e sempre che abbiano svolto la relativa attività.

5. L'Ente si impegna a rimborsare le spese vive, debitamente documentate da parte degli avvocati incaricati. Le spese di viaggio sostenute per recarsi fuori dal Circondario del Tribunale di Locri sono rimborsate, moltiplicando il quinto del costo della benzina al litro per i Km percorsi.
6. La liquidazione, fatto salvo quanto previsto dal 2° comma, è disposta entro 30 giorni dalla ricezione della fattura al protocollo comunale.
7. I pagamenti sono eseguiti su apposito conto dedicato, indicato dal Professionista e nel pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.
8. L'Ente si impegna, altresì, a corrispondere le spese di domiciliazione previa autorizzazione preventiva e previa presentazione della relativa parcella da parte del domiciliatario.
9. Alla scadenza della convenzione, tutti i procedimenti pendenti ed affidati in virtù della convenzione o che comunque siano ricompresi nella stessa ai sensi delle disposizioni sopra specificate, saranno affidati ai professionisti subentranti, salvo che non vi siano ragioni di particolare importanza o situazioni di urgenza e indifferibilità. In questo caso ai legali sarà riconosciuto un compenso, limitatamente all'attività prestata dopo la scadenza della convenzione, che verrà con gli stessi concordato e che, comunque, si dovrà attestare in misura non superiore ai minimi tariffari, decurtata del 30 (trenta) per cento.

Art. 5 - DICHIARAZIONE

1. L'avvocato incaricato, dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte coinvolte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vertenza oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventualità responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
2. Dichiara, altresì, di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 ed in particolare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti del Comune di Siderno che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di pubblico impiego.
3. Di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Integrativo di Comportamento del Comune di Siderno, approvato con deliberazione C.S. n. 240 del 20/12/2013 in esecuzione al DPR n. 621/2013 ed allegato al Piano Triennale Anticorruzione del Comune di Siderno 2014/2016.

Art. 6 - DIVIETI

1. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 7 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

Art. 8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il professionista dichiara di conoscere la disposizione di cui all'art. 92, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 159/2011 che prevede la risoluzione immediata ed automatica del presente contratto qualora sia comunicata dalla Prefettura di Reggio Calabria, successivamente alla stipula, la documentazione antimafia interdittiva di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 159/2011.

Art. 9 - CLAUSOLA DI LEGALITÀ

1. Il professionista dichiara di conoscere e accettare le clausole di legalità di cui all'art. 8 del Protocollo di Legalità tra il Comune di Siderno e la Prefettura di Reggio Calabria per l'istituzione del SUA e approvato con deliberazione C.S. n. 187 del 14.11.2012 e inserite quale allegato al Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, giusta deliberazione C.S. n. 149/2013: Dette clausole sono state sottoscritte dalle parti in segno di accettazione e si intendono ivi integralmente riportate anche se non materialmente allegate.

Art. 10 - NORME FINALI

1. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

3. Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.

4. La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

PER IL COMUNE DI SIDERNO

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente gli articoli sub 3), 5), 8) e 9).

PER IL COMUNE DI SIDERNO

IL PROFESSIONISTA

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30.6.2003 N. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196, il Comune di Siderno (RC), nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante p.t., informa che i dati relativi a codesto professionista ed alle persone fisiche che per esso agiscono, che saranno acquisiti nel corso di eventuali rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamento da parte del Comune stesso mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la selezione, l'aggiornamento, l'estrazione, l'utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati raccolti presso l'interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici Registri, Ordini

Professionali), sono conservati presso la sede legale dell'Ente – in Siderno (RC) Piazza Vittorio Veneto per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.

Finalità del trattamento:

- a. completamento dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione di codesto Professionista nell'Albo degli Avvocati di fiducia del Comune ed alla tenuta dell'Albo stesso;
- b. svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali;
- c. gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovesse seguire;
- d. adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale;
- e. gestione amministrativa e commerciale del rapporto stesso;
- f. tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

I dati saranno aggiornati periodicamente d'ufficio o su iniziativa di codesto Professionista. I dati conferiti e quelli relativi all'esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati:

- a. Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Previdenziali che ne facciano richiesta;
- b. Istituto Bancario incaricato del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti Bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista;
- c. professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

I dati di codesto Professionista e delle persone fisiche che per esso agiscono hanno natura obbligatoria nella misura in cui essi siano necessari ai fini dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati di fiducia del Comune e per l'esecuzione degli eventuali contratti di fornitura di prestazioni legali stipulati. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, mediante richiesta inviata con lettera raccomandata al Comune di Siderno. Titolare del trattamento è il Comune di Siderno (RC). Responsabile del trattamento è il Responsabile del 1° Settore Affari Generali e Sviluppo Risorse Umane. I dati saranno inoltre trattati nell'ambito delle seguenti strutture del Comune: Settore Affari Generali, Settore Economico – Finanziario, dal personale appositamente incaricato dai rispettivi Responsabili.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.